



(TESTO A CURA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

(MODIFICARE DA "IL CONSIGLIO COMUNALE")

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI" e invita il Sindaco/l'Assessore ad illustrarlo.-

Il Sindaco/l'Assessore illustra la proposta in oggetto

Dopo l'illustrazione del Sindaco/l'Assessore, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

✓ il quale
✓

Visto il parere espresso dalla in seduta del

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione del C.C. n° 59 del 12/10/2010 e modificato con le deliberazioni C.C. n° 32 del 30/06/2011, C.C. n° 20 del 28/06/2012, C.C. n° 67 del 03/10/2006, C.C. n° 77 del 22/12/2016, C.C. n° 45 del 10/09/2019, C.C. n° 49 del 14/05/2020, C.C. n. 86 del 20/12/2021;

Visto l'art. 5 c. 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che prevede che le integrazioni, modifiche o abrogazioni al Regolamento possono essere proposte dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio Comunale o dalla conferenza dei Capigruppo, o da un terzo dei Consiglieri assegnati;

Vista la proposta di modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari relativamente al vigente articolo 18, presentata dal Presidente del Consiglio Comunale su indicazione del Funzionario Responsabile del Settore Affari Legali dell'Ente;

Visto l'art. 86 comma 5 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. -7-bis (assicurazione degli Amministratori locali e rimborso delle spese legali) della Legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125:

"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave";

Visto l'articolo 18 che si riporta:



Art. 18- Assicurazione e patrocinio legale

1. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il quinto comma dell'art. 86, c. 5, del Testo Unico, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
2. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.
3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento per non aver commesso il fatto, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.

Ritenuto che l'attuale formulazione dell'articolo 18, comma 3 del Regolamento consiliare non sia conforme alla disciplina dell'articolo 86, comma V del T.U.E.L. avuto riguardo al patrocinio legale degli amministratori;

Ritenuto pertanto di modificare il predetto articolo 18 per adeguarlo alla disciplina di cui all'art. 86 del T.U.E.L. nonché per disciplinare in modo esaustivo il relativo procedimento amministrativo;

Ritenuto di abrogare il comma 3 dell'art. 18 e di modificarne la rubrica, nel modo seguente:

Art. 18- Assicurazione contro i rischi connessi al mandato

1. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il **quinto comma dell'art. 86**, del Testo Unico, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
2. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.

Ritenuto altresì di integrare il suindicato articolo 18 i successivi articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater nella seguente formulazione:

Art. 18 bis

Il Comune, ai sensi dell'art. 86, comma V del D.Lgs. 267/2000¹, rimborsa le spese legali sostenute dagli amministratori, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, a condizione che:

- i fatti contestati all'amministratore siano strettamente collegati al rapporto di mandato e dunque avvenuti a causa del mandato e non semplicemente in occasione di esso;
- assenza di dolo e colpa grave;
- non sussista conflitto di interessi con l'amministrazione;

Art. 18 ter

L'Amministratore comunica tempestivamente e senza ritardo, con istanza indirizzata al Sindaco, la pendenza di un procedimento a proprio carico allegando la relativa documentazione. Congiuntamente all'istanza di rimborso, o anche successivamente, l'amministratore trasmette il preventivo di spesa in forma scritta o l'accordo sul compenso e indica il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La previa comunicazione è condizione di ammissibilità del successivo rimborso.

Alla conclusione del procedimento l'interessato richiede il rimborso delle spese legali sostenute allegando il provvedimento giurisdizionale definitivo e la documentazione di spesa.

L'Avvocatura comunale esprime il parere obbligatorio sulla rimborsabilità e sulla misura del rimborso richiesto.

Il parere dell'Avvocatura comunale, reso sulla base della documentazione trasmessa dall'amministratore, concerne, di norma: il tipo di procedimento giudiziario instaurato, le ragioni dell'incolpazione, l'esito del giudizio, la sussistenza o meno di conflitto di interessi, la misura dei compensi dovuti al legale.

La Giunta Comunale delibera nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.



Art. 18 quater

Il compenso del legale è determinato in conformità all'art. 13 della L. 247/2012 e ai parametri di cui al DM Giustizia 55/2014 e s.m.i., ed è contenuto entro i valori medi dei medesimi parametri.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comuna

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Proceduto a votazione fra i ____ consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: (.....)

Contrari: (.....)

Astenuti (.....)

DELIBERA

1) di approvare la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, come proposto dal Presidente del Consiglio Comunale su indicazione del Funzionario Responsabile del Settore Affari Legali, relativamente all'abrogazione del comma 3 dell'art. 18 e di modificarne la rubrica, nel modo seguente:

Art. 18- Assicurazione contro i rischi connessi al mandato

1. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone **il quinto comma dell'art. 86**, del Testo Unico, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

2. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.

2) di integrare il suindicato articolo 18 con gli articoli 18-bis, 18-ter, 18 quater che si approvano nel testo per ciascuno di seguito riportato:

Art. 18 bis

Il Comune, ai sensi dell'art. 86, comma V del D.Lgs. 267/2000², rimborsa le spese legali sostenute dagli amministratori, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, a condizione che:

- i fatti contestati all'amministratore siano strettamente collegati al rapporto di mandato e dunque avvenuti a causa del mandato e non semplicemente in occasione di esso;
- assenza di dolo e colpa grave;
- non sussista conflitto di interessi con l'amministrazione;

Art. 18 ter

L'Amministratore comunica tempestivamente e senza ritardo, con istanza indirizzata al Sindaco, la pendenza di un procedimento a proprio carico allegando la relativa documentazione. Congiuntamente all'istanza di rimborso, o anche successivamente, l'amministratore trasmette il preventivo di spesa in forma scritta o l'accordo sul compenso e indica il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La previa comunicazione è condizione di ammissibilità del successivo rimborso.

Alla conclusione del procedimento l'interessato richiede il rimborso delle spese legali sostenute allegando il provvedimento giurisdizionale definitivo e la documentazione di spesa.



L'Avvocatura comunale esprime il parere obbligatorio sulla rimborsabilità e sulla misura del rimborso richiesto. Il parere dell'Avvocatura comunale, reso sulla base della documentazione trasmessa dall'amministratore, concerne, di norma: il tipo di procedimento giudiziario instaurato, le ragioni dell'incolpazione, l'esito del giudizio, la sussistenza o meno di conflitto di interessi, la misura dei compensi dovuti al legale. La Giunta Comunale delibera nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 18 quater

Il compenso del legale è determinato in conformità all'art. 13 della L. 247/2012 e ai parametri di cui al DM Giustizia 55/2014 e s.m.i., ed è contenuto entro i valori medi dei medesimi parametri.

3) di dare atto che il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è approvato nel testo indicato nell'Allegato A)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai ___ consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: (.....)

Contrari: (.....)

Astenuti (.....)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-